

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 25 febbraio 2015

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità della legge)

1. Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 122, comma primo, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica e in attuazione dell'articolo 42 dello Statuto, la Regione disciplina il sistema di elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, apportando modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) ed alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), già recepita con modifiche ed integrazioni dalla l.r. 2/2010 e ulteriormente modificata ed integrata dalla presente legge; per le parti non modificate ed integrate, la l. 108/1968 si applica in quanto compatibile con la presente legge.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. I riferimenti normativi al Consiglio regionale contenuti nella l.r. 2/2010 e nella l. 108/1968, come recepita dalla legislazione regionale, si intendono effettuati all'Assemblea legislativa dell'Umbria.

2. I riferimenti normativi alle liste provinciali contenuti nelle leggi indicate al comma 1 si intendono in ogni caso effettuati alle liste regionali; i riferimenti ai gruppi di liste vengono meno.

3. Per quanto altro attinente alla materia elettorale non disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della normativa statale vigente in materia.

CAPO I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2010, N. 2

Art. 3

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 2 della l.r. 2/2010)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), sono aggiunte le seguenti parole: *“e a turno unico”*.

2. I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 della l.r. 2/2010 sono abrogati.

3. Il comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 2/2010 è sostituito dal seguente:

“9. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, fa parte dell'Assemblea legislativa. Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti ai sensi del comma 8, collegati a coalizioni di liste o liste non unite in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio. A questi fini l'Ufficio centrale regionale utilizza il seggio spettante alla coalizione, ove sia l'unico, o l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alla lista non riunita in coalizione ovvero alle liste collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste regionali collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede di circoscrizione unica regionale, è individuato quello assegnato alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale.”

4. Il comma 10 dell'articolo 2 della l.r. 2/2010 è sostituito dal seguente:

“10. È definita “coalizione” l'insieme delle liste regionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.”

Art. 4

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 3 della l.r. 2/2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2010 è sostituito dal seguente:

“1. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, è composta da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. L'Assemblea legislativa è eletta contestualmente al Presidente della Giunta regionale, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste regionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2010 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. A norma dell'articolo 57, comma 1, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

1-ter. Il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione.

1-quater. Le elezioni dell'Assemblea legislativa avvengono a turno unico con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste non riunite in coalizione, concorrenti, assicurando la rappresentanza delle minoranze, nei termini di cui alla presente legge e di cui alla l. 108/1968 come recepita con le successive modifiche ed integrazioni. Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, all'insieme delle coalizioni e liste non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto sono in ogni caso riservati sette seggi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 9, oltre quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla Presidenza proclamato eletto.”.

3. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della l.r. 2/2010 sono abrogati.

Art. 5

(Integrazione della l.r. 2/2010)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 2/2010 è inserito il seguente:

*“Art. 9-bis
(Spese elettorali)*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale non possono superare la cifra di euro 100.000,00. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni nelle liste regionali non possono superare la cifra di euro 25.000,00.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese devono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nella circoscrizione regionale in cui ha presentato la propria lista.”.

CAPO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108

Art. 6

(Modificazioni dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

1. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), sono abrogati.

Art. 7

(Modificazioni dell'articolo 3 della l. 108/1968)

1. Il comma quarto dell'articolo 3 della l. 108/1968, come già modificato dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 2/2010, è sostituito dal seguente:

“4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale che viene comunicato ai sindaci della Regione, ai Prefetti delle province della Regione, al Presidente del tribunale del capoluogo di regione ed al Presidente della Corte d'Appello.”.

2. Il comma quinto dell'articolo 3 della l. 108/1968 è abrogato.

Art. 8

(Modificazione dell'articolo 8 della l. 108/1968)

1. L'articolo 8 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Ufficio unico circoscrizionale e Ufficio centrale regionale)

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il capoluogo di regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio unico circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del tribunale.

2. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio unico sono assicurate dal personale della cancelleria del tribunale.

3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, presso la Corte d'appello del capoluogo di regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione di comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente della Corte d'appello medesima.

4. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'appello.

5. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, l'Assemblea legislativa dell'Umbria può stipulare intese con gli organi dell'amministrazione giudiziaria interessati, anche finalizzate alla collaborazione del personale regionale alle attività dell'Ufficio unico e dell'Ufficio centrale.”.

Art. 9

(Modificazione dell'articolo 9 della l. 108/1968)

1. L'articolo 9 della l. 108/1968, come già modificato dall'articolo 6 della l.r. 2/2010, è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Presentazione delle liste regionali)

1. Le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio unico circoscrizionale, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2. Nelle liste regionali, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore per il genere sottorappresentato.

3. Le liste sono sottoscritte da un minimo di 500 a un massimo di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

4. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste regionali previsto dal comma 3, è dimezzato.

5. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della Regione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di funzionamento dei propri uffici. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico con avviso divulgato mediante affissione nell'albo pretorio dei comuni della Regione, nonché mediante la pubblicazione sui siti internet istituzionali dei comuni, delle province e della Regione, nonché attraverso gli organi di informazione.

6. La firma degli elettori deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome, cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati nonché il nome, cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

7. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

8. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione regionale e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quinto.

9. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

10. La lista è corredata dalla seguente documentazione:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature;

f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta, a pena di esclusione. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2.

11. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione del delegato a presentare, personalmente o a mezzo di persona da esso autorizzata con dichiarazione autenticata da notaio, la lista dei candidati presso l'Ufficio unico circoscrizionale nonché l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.”.

Art. 10

(Integrazione della l. 108/1968)

1. Dopo l'articolo 9 della l. 108/1968 è inserito il seguente:

“Art. 9-bis

(Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale)

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate per la verifica delle condizioni di ammissibilità e di candidabilità presso l'Ufficio unico circoscrizionale da parte di un delegato del candidato, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2. La presentazione delle candidature di cui al comma 1 è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste regionali da parte del candidato Presidente. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste regionali.

3. La presentazione delle candidature e le dichiarazioni di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990.

4. La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990, contenente la nomina del delegato ad effettuare la presentazione di cui al comma 1.

5. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del d.lgs. 235/2012.

6. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla presentazione, ammette le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge ed alla normativa regionale e nazionale in materia ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. Il delegato di cui al comma 1, può prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio unico circoscrizionale in merito all'ammissibilità della candidatura a Presidente della Giunta regionale.

8. Non può essere candidato Presidente della Giunta, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, dello Statuto regionale, chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

9. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.

10. Si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui ai commi dal quarto al nono dell'articolo 10, intendendosi sostituito ai delegati di lista il delegato di cui al comma 1.”.

Art. 11

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 10 della l. 108/1968)

1. All'articolo 10 della l. 108/1968, le parole: “Ufficio centrale circoscrizionale” sono da intendersi sostituite con le seguenti: “Ufficio unico circoscrizionale”.

2. All'alinea del comma primo dell'articolo 10 della l. 108/1968 dopo la parola: “candidati” sono aggiunte le seguenti: “di cui all'articolo 9, comma 1”.

3. Al numero 1) del comma primo dell'articolo 10 della l. 108/1968 le parole: “e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto” sono sostituite dalle seguenti: “, rispettino i parametri di cui all'articolo 9, comma

2, siano accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta e comprendano il numero di candidati previsto dall'articolo 9" e la parola: "precedente" è sostituita dalla seguente: "9".

4. Il numero 2) del comma primo dell'articolo 10 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:

"2) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9, comma 10, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7 del d.lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, comma 10, lettera b);".

5. Al numero 3) del comma primo dell'articolo 10 della l. 108/1968 le parole da: *"il 21° anno di età"* fino a *"Repubblica"* sono sostituite dalle seguenti: *"il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica"*.

6. Dopo il comma primo dell'articolo 10 della l. 108/1968 è inserito il seguente:

"1-bis. Le liste che all'esito degli adempimenti di cui al comma primo risultano composte da un numero di candidati inferiore a quindici sono dichiarate non valide."

7. Al comma nono dell'articolo 10 della l. 108/1968 le parole *"agli Uffici centrali circoscrizionali"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'Ufficio unico circoscrizionale"*.

Art. 12

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 11 della l. 108/1968)

1. Alla rubrica ed al comma primo dell'articolo 11 della l. 108/1968, le parole: *"Ufficio centrale circoscrizionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Ufficio unico circoscrizionale"*.

2. Al numero 1) del comma primo dell'articolo 11 della l. 108/1968 la parola: *"ammessa"* è sostituita dalle seguenti: *"unica o coalizione di liste ammesse"*.

3. I numeri 4) e 5) del comma primo dell'articolo 11 della l. 108/1968 sono abrogati.

4. Il comma secondo dell'articolo 11 della l. 108/1968 è sostituito dai seguenti:

"2. Le operazioni di cui al comma primo, sono comunicate tempestivamente alla Regione ai fini degli adempimenti di competenza ed in particolare:

a) della stampa del manifesto con le liste dei candidati;

b) dell'invio di esso ai sindaci dei comuni della Regione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. L'ufficio unico circoscrizionale trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio."

Art. 13

(Integrazione della l. 108/1968)

1. Dopo l'articolo 11 della l. 108/1968 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis

(Modalità di espressione del voto. Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno della lista regionale ovvero i contrassegni delle liste regionali riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Per ciascuna lista regionale sono previste apposite righe per l'espressione del voto di preferenza ai candidati. L'elettore può esprimere nelle righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

3. Ciascun elettore può, a scelta:

a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione ovvero a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta nei termini di cui alla lettera b) del comma 5, dell'articolo 15;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

c) votare a favore solo di una lista regionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato.

4. Il voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati di lista senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza, si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare non oltre quarantacinque giorni precedenti la data delle elezioni, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.”.

Art. 14

(Modificazione dell'articolo 15 della l. 108/1968)

1. L'articolo 15 della l. 108/1968, come già modificato dall'articolo 7 della l.r. 2/2010, è sostituito dal seguente:

“Art. 15

(Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 9.

3. Compite le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio unico circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste regionali e di liste non riunite in coalizione, nonché la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione regionale. La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste collegate allo stesso candidato alla presidenza della Giunta regionale, anche in forza di quanto stabilito dalla lettera a), del comma 3, dell'articolo 11-bis;

b) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista regionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione regionale;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali, comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuta la documentazione di cui al comma 4, da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi, sulla base delle risultanze delle operazioni di cui al comma 3, lettera a);

b) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste regionali e le liste non riunite in coalizione in base alle rispettive cifre elettorali, determinate ai sensi del comma 3, lettera a). Al fine del riparto divide il totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in coalizione, comprensive degli eventuali voti assegnati solamente al candidato alla presidenza della Giunta, individuate ai sensi del comma 3, lettera a), per il numero dei seggi assegnati al collegio unico regionale, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale regionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni coalizione di liste regionali e liste non riunite in coalizione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione e lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle coalizioni e liste superi quello dei seggi assegnati al collegio unico regionale, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista non riunita in coalizione o coalizione di liste per insufficienza di quozienti o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista o coalizione, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione regionale vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle coalizioni di liste regionali o liste non riunite in coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

c) determina, altresì, il totale dei seggi assegnati alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;

d) verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, sia pari o superiore a 12 seggi. Assegna, quindi, alla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, 12 seggi;

e) ripartisce, nell'ambito della coalizione di cui alla lettera d), i seggi tra le liste regionali che la compongono, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista determinata ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3. Fermo restando che tutte le cifre elettorali delle liste regionali come determinate ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3, sono computate ai fini dell'operazione di riparto di cui alla lettera b) del presente comma, al riparto partecipano solamente le liste la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 2,5 per cento dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste di cui al periodo precedente per il numero dei seggi assegnati alla coalizione, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista regionale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla coalizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

f) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, abbiano ottenuto 7 seggi, oltre a quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto. Assegna, quindi, alle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, 8 seggi. Tali seggi, escluso quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto, sono ripartiti tra le coalizioni di liste o liste non riunite in coalizione, secondo le modalità di cui alla lettera b) e tra le liste regionali nell'ambito di ciascuna coalizione in base alle modalità di cui alla lettera e). Nel caso in cui nessuna lista di una stessa coalizione, o lista non riunita in coalizione, abbia conseguito una cifra elettorale, espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale, pari o superiore al 2,5 per cento, e la coalizione o lista non riunita in coalizione abbia diritto all'assegnazione di oltre un seggio, quelli successivi al primo sono attribuiti alle altre coalizioni o liste collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuati.

6. Nel caso in cui, per effetto dell'assegnazione dei seggi di cui al comma 5, lettera d), una lista regionale avrebbe diritto a conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alle altre liste della stessa coalizione, ove esistenti, la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 2,5 per cento del totale dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione.

7. La previsione di cui al comma 6 si applica solo in favore delle liste che non hanno ottenuto seggi né a quoziente intero, né con i voti residuati, secondo la graduatoria decrescente dei voti validi conseguiti dalle liste stesse, ad iniziare, con l'attribuzione di un seggio, dalla lista della coalizione la quale ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, in ogni caso, fino ad un massimo di due liste; a parità di voti validi tra le liste si procede a sorteggio.

8. Nel caso in cui una o più liste della coalizione interessata dall'attribuzione del seggio nei termini individuati ai commi 6 e 7, che superano il 2,5 per cento del totale dei voti validi, abbiano ottenuto seggi sulla base della graduatoria dei voti residuati, il numero massimo di due liste di cui al comma 7 è ridotto di un numero corrispondente di liste. La lista alla quale sarebbero spettati dieci o più seggi consegue il numero di seggi spettanti alla coalizione che residua dall'applicazione dei commi 6 e 7.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria dell'Assemblea legislativa nella prima adunanza, che ne rilascia ricevuta; l'altro verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”.

Art. 15

(Modificazione dell'articolo 16 della l. 108/1968)

1. L'articolo 16 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Surrogazioni)

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista regionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista sono esauriti, il seggio è assegnato alla lista della stessa coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti. Nel caso in cui si renda vacante il seggio nell'ambito di una lista non riunita in coalizione e tutti i candidati della stessa lista siano esauriti o indisponibili, il seggio è attribuito alla lista, singola o riunita in coalizione, che abbia conseguito il maggior numero di voti residuati e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato al candidato alla presidenza della Giunta regionale non eletto presidente, diverso da quello che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, il seggio è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista. Se i candidati di tale ultima lista sono esauriti, il seggio è assegnato alla lista della stessa coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti. Nel caso in cui si renda vacante il seggio nell'ambito di una lista non riunita in coalizione e tutti i candidati della stessa lista siano esauriti o indisponibili, il seggio è attribuito alla lista, singola o riunita in coalizione, che abbia conseguito il maggior numero di voti residuati non ancora utilizzati e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti nell'ambito delle liste e coalizioni non collegate al Presidente della Giunta regionale eletto.

3. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato al candidato alla presidenza della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto, il quale sia collegato ad una coalizione di liste, il seggio è attribuito alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti residuati non ancora utilizzati.”.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 (Abrogazioni di norme)

1. Gli articoli 4 e 5, comma 2, nonché gli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), sono abrogati.

2. Gli articoli 2 e 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), sono abrogati.

3. La legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), è abrogata ad eccezione dell'articolo 5, commi 4 e 5.

Art. 17 (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva fino all'importo massimo di euro 4.000.000,00 - in termini di competenza e di cassa - sulla unità previsionale di base 01.1.002 “Consultazioni elettorali” (cap. 855) del bilancio di previsione regionale 2014-2016.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 23 febbraio 2015

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

— di iniziativa dei consiglieri Zaffini, Monacelli e Rosi, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 11 marzo 2011, atto consiliare n. 385 (IX Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede referente, alla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari, in data 1 ottobre 2013;

Proposta di legge:

— di iniziativa del consigliere Chiacchieroni, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 9 marzo 2012, atto consiliare n. 791 (IX Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede referente, alla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari, in data 1 ottobre 2013;

Proposta di legge:

— di iniziativa del consigliere Smacchi, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 10 novembre 2014, atto consiliare n. 1707 (IX Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede referente, alla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari, in data 10 novembre 2014;

Proposta di legge:

— di iniziativa del consigliere Mantovani, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 19 novembre 2014, atto consiliare n. 1729 (IX Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede referente, alla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari, in data 19 novembre 2014;

Proposta di legge:

— di iniziativa del Consiglio comunale di Gubbio, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 16 gennaio 2015, atto consiliare n. 1769 (IX Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede referente, alla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari, in data 16 gennaio 2015;

* * *

— effettuato, da parte della Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari, l'esame abbinato degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, secondo il procedimento ordinario ed assumendo come testo base la proposta di legge di iniziativa del consigliere Smacchi (Atto n. 1707); formulato un testo unificato recante il seguente titolo "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)";

— testo licenziato dalla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari il 4 febbraio 2015, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Smacchi per la maggioranza e dal consigliere Stufara per la minoranza (Atto n. 385-791-1729-1769-1707/BIS);

— esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 17 febbraio 2015, deliberazione n. 399.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

— La legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale", è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1.

Note all'art. 1:

— La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Si riporta il testo dell'art. 122, primo comma, come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22 dicembre 1999, n. 299):

«122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Omissis.».

— La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1) e 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45).

Il testo dell'art. 42 è il seguente:

«Art. 42
Composizione.

1. L'Assemblea legislativa dell'Umbria è composta da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.

2. Il sistema di elezione dell'Assemblea e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.

3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato.».

— Per la legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2, si veda la nota al titolo della legge.

— La legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" (pubblicata nella G.U. 6 marzo 1968, n. 61), è stata modificata ed integrata con: legge 8 marzo 1975, n. 39 (in G.U. 11 marzo 1975, n. 67), legge 24 aprile 1975, n. 130 (in G.U. 30 aprile 1975, n. 113), legge 23 aprile 1981, n. 154 (in G.U. 27 aprile 1981, n. 114), legge 21 marzo 1990, n. 53 (in G.U. 22 marzo 1990, n. 68), legge 11 agosto 1991, n. 271 (in G.U. 26 agosto 1991, n. 199), legge 18 gennaio 1992, n. 16 (in G.U. 22 gennaio 1992, n. 17), legge 12 gennaio 1994, n. 30 (in G.U. 18 gennaio 1994, n. 13), legge 23 febbraio 1995,

n. 43 (in G.U. 24 febbraio 1995, n. 46), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (in G.U. 21 settembre 2011, n. 220), decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (in G.U. 4 gennaio 2013, n. 3) e legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2013, n. 302).

La Regione Umbria, con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (si veda la nota al titolo della legge), ha recepito la legge 108/1968 apportandovi modifiche ed integrazioni, la validità delle stesse è pertanto limitata alla Regione Umbria.

Note all'art. 2:

- Per la legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2, si veda la nota al titolo della legge.
- Per la legge 17 febbraio 1968, n. 108, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 3, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2

Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.

Nomina a Consigliere regionale dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto regionale, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale *e a turno unico*.

[2. Presso l'Ufficio centrale regionale, di cui all'articolo 8 della legge n. 108/1968, sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

3. La presentazione delle candidature di cui al comma 2 è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste provinciali da parte del candidato Presidente, dall'accettazione del collegamento da parte dei delegati delle liste provinciali collegate, nonché dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

4. La presentazione delle candidature e le dichiarazioni di collegamento di cui al comma 3 devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e s.m.i..

5. La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e s.m.i., contenente la nomina del delegato ad effettuare la presentazione di cui al comma 2.

6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge, comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali, di cui all'articolo 8 della legge n. 108/1968, l'avvenuta ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale, delle liste aventi il medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. Sono candidati alla presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995.] Abrogati.

8. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

9. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, fa parte dell'Assemblea legislativa. Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti ai sensi del comma 8, collegati a coalizioni di liste o liste non unite in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio. A questi fini l'Ufficio centrale regionale utilizza il seggio spettante alla coalizione, ove sia l'unico, o l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alla lista non riunita in coalizione ovvero alle liste collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste regionali collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede di circoscrizione unica regionale, è individuato quello assegnato alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale.

10. È definita "coalizione" l'insieme delle liste regionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.».

- Per il testo dell'art. 42 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 4, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Elezione del Consiglio regionale. Numero dei consiglieri.

1. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, è composta da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. L'Assemblea legislativa è eletta contestualmente al Presidente della Giunta regionale, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste regionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

1-bis. A norma dell'articolo 57, comma 1, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

1-ter. Il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione.

1-quater. Le elezioni dell'Assemblea legislativa avvengono a turno unico con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste non riunite in coalizione, concorrenti, assicurando la rappresentanza delle minoranze, nei termini di cui alla presente legge e di cui alla l. 108/1968 come recepita con le successive modifiche ed integrazioni. Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, all'insieme delle coalizioni e liste non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto sono in ogni caso riservati sette seggi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 9, oltre quello riservato al candidato

alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla Presidenza proclamato eletto.

[2. Le liste provinciali per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

3. In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste provinciali che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Regione una somma pari al rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in eccesso rispetto al numero minimo consentito. L'ammontare della somma è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. La lista regionale, a pena di inammissibilità, è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione.] Abrogati.

— Per il testo dell'art. 42 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si vedano le note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 57

Divieto di mandato imperativo.

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Omissis.».

— Per la legge 17 febbraio 1968, n. 108, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 5, alinea e parte novellistica:

— Per la legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2, si veda la nota al titolo della legge.

— Si riporta il testo dell'art. 2, primo comma, numero 3) della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti" (pubblicata nella G.U. 16 luglio 1982, n. 194):

«2.

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

Omissis;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Omissis.».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (si vedano le note all'art. 1), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1.

Norme generali.

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

[L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.] Abrogati.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.».

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (si vedano le note all'art. 1), come modificato dalla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (si veda la nota al titolo della legge) e dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 3

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.

1. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi.

3. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

4. *Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale che viene comunicato ai sindaci della Regione, ai Prefetti delle province della Regione, al Presidente del tribunale del capoluogo di regione ed al Presidente della Corte d'Appello.*

[5. *Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.*] Abrogato.

6. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

7. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.».

Nota all'art. 8, alinea:

— Per la legge 17 febbraio 1968, n. 108, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 9, alinea e parte novellistica:

— Per la legge 17 febbraio 1968, n. 108, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione" (pubblicata nella G.U. 5 luglio 2004, n. 155), come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300):

«5.

Durata degli organi elettivi regionali.

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale" (pubblicata nella G.U. 22 marzo 1990, n. 68), come modificato dalle leggi 28 aprile 1998, n. 130 (in G.U. 7 maggio 1998, n. 104), 30 aprile 1999, n. 120 (in G.U. 3 maggio 1999, n. 101) e 7 aprile 2014, n. 56 (in G.U. 7 aprile 2014, n. 81):

«14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».

— Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n. 36):

«Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;

- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (pubblicato nella G.U. 4 gennaio 2013, n. 3):

«Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.».

Note all'art. 10, alinea e parte novellistica:

- Per la legge 17 febbraio 1968, n. 108, si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, si vedano le note all'art. 9, alinea e parte novellistica.
- Per il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 9, alinea e parte novellistica.
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, si vedano le note all'art. 9, alinea e parte novellistica.
- Il testo dell'art. 63, comma 5 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 63

Presidente della Giunta regionale.

Omissis.

5. Il Presidente eletto può essere rieletto solo per un altro mandato consecutivo.».

Note all'art. 11, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (si vedano le note all'art. 1), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 10

Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 9, comma 1:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, *rispettino i parametri di cui all'articolo 9, comma 2, siano accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta e comprendano il numero di candidati previsto dall'articolo 9*; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 9;

2) *cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9, comma 10, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7 del d.lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, comma 10, lettera b);*

3) *cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;*

4) *cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.*

1-bis. Le liste che all'esito degli adempimenti di cui al comma primo risultano composte da un numero di candidati inferiore a quindici sono dichiarate non valide.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio unico circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio unico circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed all'Ufficio unico circoscrizionale.».

— Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, si vedano le note all'art. 9, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 12, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (si vedano le note all'art. 1), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 11

Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste -
Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

L'Ufficio unico circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista *unica o coalizione di liste ammesse*, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

[4] *procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;*

5) *trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.]. Abrogati.*

2. Le operazioni di cui al comma primo, sono comunicate tempestivamente alla Regione ai fini degli adempimenti di competenza ed in particolare:

a) della stampa del manifesto con le liste dei candidati;

b) dell'invio di esso ai sindaci dei comuni della Regione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. L'ufficio unico circoscrizionale trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.».

Nota all'art. 13, alinea:

— Per la legge 17 febbraio 1968, n. 108, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 14, alinea:

— Per la legge 17 febbraio 1968, n. 108, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 15, alinea:

— Per la legge 17 febbraio 1968, n. 108, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 16:

— Il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5

Convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

“2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi.”.

[2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

“4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale.”.] Abrogato.».

— Il testo degli artt. 4, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (si veda la nota al titolo della legge), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 4

Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

“3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.”.

Art. 6

Liste e candidature.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

“2. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.400 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.”.

2. Il numero 4 del comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

“4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.”.

3. Dopo il nono comma dell'articolo 9 della legge n. 108/1968 è inserito il seguente:

“9-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste provinciali, con simbolo anche composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti, che sono espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo consiliare, escluso il gruppo misto, già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, o costituiti in gruppo del Parlamento nazionale, anche in una sola delle Camere, nella legislatura in corso alla stessa data. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti, movimenti e gruppi politici, presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno un partito o gruppo politico costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nei casi di cui ai precedenti periodi la delega alla presentazione della lista è effettuata dal legale rappresentante del partito o movimento, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio. L'esonero di cui al primo e secondo periodo si applica anche per le liste regionali e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale collegati alle liste di cui all'articolo 9 della presente legge.”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 15 della legge n. 108/1968.

1. All'articolo 15 della legge n. 108/1968 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del terzo comma, le parole "I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;" sono sostituite dalle seguenti: "I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale separatamente nelle singole circoscrizioni;"

b) il numero 2) dell'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati, separatamente nelle singole circoscrizioni;"

c) il numero 3) dell'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"3) procede alla assegnazione alle predette liste provinciali dei seggi indicati al numero 1), sulla base dei maggiori resti espressi in cifra assoluta e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio. Ai fini di cui al primo periodo sono presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti alle liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero."

d) i commi nono, decimo e undicesimo sono abrogati.

e) il numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"3) proclama quindi eletti il candidato alla presidenza della Giunta regionale ed i successivi sei candidati compresi nella lista regionale di cui al numero 2);"

f) i numeri 4), 5) e 6) del tredicesimo comma sono abrogati.

g) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"7) verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla lista regionale di cui al numero 2) e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio. Qualora tale verifica dia esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi del primo periodo, consenta di raggiungere il sessanta per cento del totale dei seggi del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine determina i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista provinciale collegata alle liste di cui al numero 2) e successivamente procede alla somma di tali voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; divide, quindi, la somma dei voti validi conseguiti dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi i voti validi conseguiti da ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio sulla base dei quozienti interi. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista dell'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta. Se tutti i posti della graduatoria hanno già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;"

h) il numero 8) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"8) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale abbia ottenuto almeno il trentacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Nel caso in cui la verifica prevista al primo periodo dia esito negativo, assegna alle coalizioni di liste, o gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il trentacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2), secondo le modalità di cui al numero 7) del comma 13. Nel caso in cui il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene meno del venticinque per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore, assegnati al Consiglio non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo periodo."

i) il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:

"14. Dei seggi assegnati nel caso di cui al numero 7) del comma 13 si tiene conto ai fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti alle coalizioni collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegate ai candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Ai fini cui al primo, secondo e terzo periodo sono esclusi i seggi assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Dei seggi assegnati nel caso di cui al secondo periodo del numero 8) del comma 13 si tiene conto ai fini dei seggi attribuiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi spettanti alla coalizione collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegati al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. In ogni caso, il primo seggio assegnato ai sensi del secondo periodo del numero 8) del comma 13 spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto."

l) dopo il quattordicesimo comma è inserito il seguente:

"14-bis. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi assegnati al Consiglio, stabilite dai numeri 7 ed 8 del comma 13, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto regionale, spetta al Presidente eletto."

Art. 8

Surroga dei consiglieri regionali.

1. I candidati alla presidenza della Giunta regionale, eletti ai sensi del secondo periodo, del comma 9, dell'articolo 2 che cessano dalla carica di consigliere regionale, per dimissioni o altra causa, sono surrogati dai candidati nelle liste provinciali i cui seggi sono stati riservati per la loro elezione.

Art. 9

Modifiche all'articolo 1 della legge n. 43/1995.

1. Al primo periodo del comma 3 dopo le parole "Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" sono aggiunte le seguenti: "oltre al candidato alla Presidenza della Giunta regionale,".

2. Al terzo periodo del comma 3 le parole "in non meno della metà delle" sono sostituite dalle seguenti: "in entrambe le" e le parole "con arrotondamento all'unità superiore" sono soppresse.

3. Al quinto periodo del comma 3 le parole "dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533" sono sostituite dalle seguenti: "dalla lettera c), comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni".

4. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati pari ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, oltre al candidato alla presidenza della Giunta regionale.] Abrogati..".

— Il testo degli artt. 2 e 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (si vedano le note all'art. 1), come modificato dalla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (si veda la nota al titolo della legge) e successivamente abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 2

Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.

1. Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Articolo 13

Voto di preferenza.

L'elettore può manifestare una sola preferenza.] Abrogati..".

— La legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" (pubblicata nella G.U. 24 febbraio 1995, n. 46), è stata modificata con: legge 30 aprile 1999, n. 120 (in G.U. 3 maggio 1999, n. 101), decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2000 (in G.U. 30 marzo 2000, n. 75), legge 26 luglio 2002, n. 156 (in G.U. 29 luglio 2002, n. 176) e decreto del Ministero dell'interno 12 marzo 2005 (in G.U. 19 marzo 2005, n. 65).

La Regione Umbria, con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (si veda la nota al titolo della legge), ha recepito la legge 43/1995 apportandovi modifiche ed integrazioni, la validità delle stesse è pertanto limitata alla Regione Umbria.

Il testo vigente dell'art. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 5

[1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 34.247,89 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0054 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 34.247,89. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.] Abrogati.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.».

Nota all'art. 17:

— La legge regionale 4 aprile 2014, n. 6, recante “Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”, è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17.

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
